

ART. 563 C.C. – EFFETTI DELLA RIDUZIONE DELLA DONAZIONE

In vigore dal 18 dicembre 2025

La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652, **non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati**, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2690.

1 Articolo inizialmente modificato dal comma 4-novies dell'[art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), aggiunto dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#), e dall'[art. 3, L. 28 dicembre 2005, n. 263](#). **Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 44, comma 1, lett. c\), L. 2 dicembre 2025, n. 182, a decorrere dal 18 dicembre 2025](#)**. L'[art. 44](#), comma 2 della medesima [Legge n. 182/2025](#) ha disposto : «2. Gli [articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690](#) del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'[articolo 563](#), quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli [articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690](#) del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.».